

Delega delle le funzioni di ufficiale di anagrafe

Il sindaco può delegare ad un dipendente del Comune le funzioni di ufficiale di anagrafe, qualora questi per le funzioni rivestite e per l'inquadramento contrattuale assegnatogli possa essere ritenuto idoneo.

La materia è disciplinata dall'articolo 54 del DLGS n.267/2000 e dall'articolo 2 del DPR n. 223/1988.

Si ritiene sufficiente per il conferimento della delega che il dipendente possieda requisiti di esperienza e di inquadramento.

Per il primo requisito dovrebbe essere sufficiente che il dipendente, appartenendo all'ufficio anagrafe, abbia maturato una sufficiente esperienza.

Per quanto riguarda l'inquadramento, in linea di massimo, tenuto conto delle attuali declaratorie contrattuali, il dipendente andrebbe tratto da un livello contrattuale per il quale è previsto come requisito di accesso almeno il titolo di studio di scuola media superiore. In concreto, il dipendente potrebbe essere al minimo un B-3 (ex quinta categoria) o un dipendente della categoria C.

Qualora in qualche modo i compiti assegnati eccedono la declaratoria contrattuale, sarà possibile applicare l'articolo 7 del CCNL 9.05.2006 il quale prevede la possibilità di compensare specifiche responsabilità attribuite al personale delle categorie B e C che non abbia ottenuto la posizione organizzativa.

I compensi di cui all'articolo 17 andrebbero individuati in sede di trattativa sindacale.